

**COMUNE DI
RICCIONE**



CAPITOLATO SPECIALE DI CONCESSIONE

**PROCEDURA APERTA CON CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE OEPV AI SENSI DEGLI ART. 71 E 108
DEL D.LGS. 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO
COMUNALE DI INTERESSE TERRITORIALE DENOMINATO “IMPIANTO SPORTIVO DI VIA
DELL’ARTIGIANATO” SITO NEL COMUNE DI RICCIONE E DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI
RICCIONE.**

viale V. Emanuele II, 2 - 47838 Riccione (RN)
T +39 0541 60 82 02 - F +39 0541 693519
e-mail ufficiogare@comune.riccione.rn.it - sito
www.comune.riccione.rn.it
PEC comune.riccione@legalmail.it – C.F./P.IVA 00324360403

Art. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La Concessione riguarda la riqualificazione del centro sportivo Via Dell'Artigianato tramite lavori di manutenzione straordinaria e la successiva gestione dei due campi di calcio a 8 in erba sintetica, nonchè la ristrutturazione degli spazi comuni, infine il passaggio alla tecnologia LED di tutto l'impianto di illuminazione esterna, al fine di perseguire migliori standard di consumo e di sostenibilità energetica nel rispetto dell'ambiente, identificata al Foglio, Mappale/i Sub. ed individuata nelle planimetrie allegate alla documentazione di gara.

L'offerta tecnica dovrà comprendere obbligatoriamente le lavorazioni di manutenzione straordinaria indicate nella Scheda tecnica di gara descrivendo puntualmente le modalità di esecuzione.

L'offerta tecnica dovrà avere i contenuti del Documento delle alternative progettuali così come definito dal D Lvo 36/2023.

A seguito dell'aggiudicazione efficace il Concessionario dovrà predisporre il progetto di fattibilità tecnico economica ed esecutivo in un'unica elaborazione così come concesso dall'art ___ del D Lvo 36/2023.

Il progetto dovrà essere verificato e validato e sottoposto all'approvazione del competente organo comunale.

L'immobile in concessione sarà consegnato vista l'urgenza a seguito dell'aggiudicazione efficace.

La stipula della convenzione avverrà a seguito della presentazione delle polizze fideiussorie, di garanzia ed al pagamento del canone annuo

Art. 2 – DURATA DELLA CONCESSIONE

L'affidamento avrà durata di anni 15 (quindici) riducibili con offerta dell'operatore, con decorrenza dalla data di consegna dell'immobile.

Ai sensi dell'articolo 178 comma 5 del Codice non è prevista l'opzione di rinnovo, salvo per la revisione prevista dall'articolo 192 comma 1.

Art. 3 – VALORE DELLA CONCESSIONE

Ai sensi dell'articolo 179 del D. Lgs. n. 36/2023, il valore della concessione viene definito in € 748.500,00 (IVA esclusa), ed è stato determinato in base ai dati degli incassi (fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto), così come illustrato nel Piano Economico Finanziario. Tale stima ha carattere puramente indicativo, non impegna in alcun modo l'Amministrazione e non costituisce alcuna garanzia di corrispondenti introiti per il concessionario, che assume interamente a proprio carico il rischio d'impresa inerente la gestione del servizio relativo all'impianto sportivo in argomento, risultando anche determinanti le scelte strategiche e commerciali che verranno adottate dal concessionario per la gestione del servizio medesimo. Eventuali variazioni di qualunque entità non potranno dar luogo a rivalsa alcuna da parte del concessionario in quanto rientranti nell'alea normale di tale tipologia di contratto.

Art. 4 – CANONE DELLA CONCESSIONE MODALITA' DI PAGAMENTO E REVISIONE

Il concessionario per la gestione del servizio in oggetto si impegna a versare un canone annuale determinato come compenso fisso da corrispondere al Comune di Riccione pari a € 1.000,00 iva esclusa.

Il pagamento del canone annuo verrà effettuato in un'unica rata annuale a seguito dell'emissione della fattura da parte del Comune di Riccione. Il concessionario dovrà provvedere al suo pagamento entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In caso di ritardato pagamento verranno applicate le penali di cui al successivo articolo 16.

Il canone potrà essere adeguato sulla base degli aumenti rilevati dagli indici ISTAT

Art. 5 – IMPIANTO SPORTIVI E BENI MOBILI

L'impianto oggetto di concessione, le opere e le attrezzature su esso esistenti sono di proprietà del Comune di Riccione ed ogni altra opera futura che eventualmente verrà realizzata dal concessionario durante la durata del contratto diverrà di proprietà dell'Ente al termine della concessione.

Gli immobili dati in concessione sono descritti nell'allegata Scheda Tecnica

Art. 6 – CONDUZIONE ATTIVITA' SPORTIVA E CALENDARIO ANNUALE

Il concessionario potrà gestire l'impianto secondo propria convenienza senza comunque snaturare la destinazione sportiva dello stesso e pertanto evitando di arrecare disturbo il tutto nel rispetto delle prescrizioni normative del Comune di Riccione.

Vige comunque la limitazione di salvaguardare la fascia pomeridiana fino alle 19 per prevalente utilizzo delle scuole calcio riccionesi, a tariffe pubbliche calmierate che partiranno da quelle in vigore e si potranno alzare della sola inflazione durante il periodo della concessione.

Art. 7 – PUBBLICITA' COMMERCIALE

Il Concessionario potrà effettuare all'interno delle strutture la pubblicità commerciale, nelle forme e secondo le modalità amministrative e gli adempimenti tributari o fiscali previsti dalla legge e dai regolamenti comunali. L'Amministrazione comunale è sollevata da qualsiasi responsabilità di ogni ordine e grado per gli inconvenienti e danni che, a causa dell'installazione di mezzi pubblicitari, potranno essere arrecati ai medesimi o a persone e cose.

Art. 8 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Gli obblighi del concessionario sono dettagliatamente descritti nello schema di convenzione e nella scheda tecnica allegato al presente bando.

Al momento della aggiudicazione efficace al futuro concessionario verrà consegnato l'impianto e ne diventerà immediatamente custode.

Il concessionario potrà avviare lo svolgimento dei lavori a seguito della sottoscrizione della convenzione con l'impegno di concluderli entro anni due. L'amministrazione comunale potrà in qualunque momento verificarne l'andamento e la conformità con quanto proposto in sede di offerta.

Art. 9 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO NEI CONFRONTI DEL PERSONALE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, il concessionario subentrante dovrà acquisire prioritariamente il

personale impiegato nell'azienda uscente, garantendo la continuità del rapporto di lavoro, il mantenimento dei diritti acquisiti e l'applicazione dei trattamenti economici e normativi già in essere.

Qualora l'impresa aggiudicataria abbia forma cooperativa i lavoratori non possono essere obbligati ad associarsi. I regolamenti interni delle cooperative non possono essere in contrasto con leggi e contratti nazionali e/o territoriali di riferimento.

Art. 10 – ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA

Per l'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente concessione, l'Impresa è tenuta al rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione, sicurezza ed igiene del lavoro, in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.

L'Impresa dovrà, in particolare, dimostrare di avere assolto a tutti gli obblighi in materia di sicurezza ed in particolare di aver effettuato:

Art. 11 – PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF)

Il piano economico finanziario della concessione è costituito da:

- spese gestionali e manutentive affidate al concessionario;
- entrate derivanti dalla riscossione delle tariffe dell'utilizzo sportivo, comprensive dell'utilizzo proprio, delle attività complementari, delle sponsorizzazioni, dei contributi di qualsiasi genere;

Il concessionario si impegna a perseguire e mantenere l'equilibrio economico-finanziario gestionale per il periodo della concessione, ed a tal fine concorre con risorse proprie o provvede al reperimento di quanto necessario adottando soluzioni organizzative gestionali per operare risparmi di spesa o incrementare le entrate, anche con attività complementari e/o sponsorizzazioni.

Art. 12 – RENDICONTO DELLA GESTIONE

Il concessionario si obbliga a presentare il rendiconto dell'annualità trascorsa al fine di garantire il rispetto del PEF presentato in sede di offerta

Art. 13 – GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 117 comma 1, del D. Lgs. 36/2023, l'Aggiudicatario è obbligato a costituire una "garanzia definitiva", a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'articolo 106 del D.Lgs 36/2023, e **dettagliatamente indicate nella bozza di convenzione**. La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.

Art. 14 – REponsabilità E COPERTURA ASSICURATIVA

L'Impresa si assume ogni onere e rischio inerente l'affidamento in capo del servizio oggetto di concessione e si assume ogni responsabilità derivante dal non corretto svolgimento dello stesso, per proprie deficienze, negligenze, comprese quelle del personale impiegato nell'esecuzione del

servizio e per danni di qualsiasi natura arrecati dai suoi operatori alle persone, ai fabbricati, ai manufatti di proprietà del Comune o di proprietà di privati, sollevando, al riguardo, l'Amministrazione Comunale, anche rispetto ai terzi, da ogni responsabilità ed onere.

L' Impresa si assume inoltre tutte le responsabilità civili e penali per infortuni e per danni arrecati o procurati a terze persone e cose, tenendo indenne l'Amministrazione Comunale per ogni responsabilità diretta o indiretta.

L' Impresa assume ogni responsabilità circa l'organizzazione e la prestazione del servizio reso dal proprio personale.

All'impresa è fatto obbligo di contrarre con effetto dalla data di decorrenza dell' affidamento e di mantenere efficace per tutta la durata della concessione, apposita polizza di assicurazione con primario assicuratore a copertura dei rischi di:

A. **Responsabilità civile verso Terzi (RCT):** per danni arrecati a terzi in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. Tale copertura (RCT) dovrà avere un massimale non inferiore a Euro 5.000.000,00 per sinistro, Euro 3.000.000,00 per persona, Euro 1.000.000,00 per danni a cose, e prevedere tra le altre condizioni anche l'estensione a:

- proprietà e/o conduzione e/o uso di locali, beni immobili, spazi, aree, compresa l'attività in essi svolta, nonché proprietà e/o utilizzo di beni, attrezzature, impianti o altro pertinente l'attività oggetto della presente; si intende inclusa l'eventuale concessione dei medesimi a terzi per utilizzi di qualunque natura;
- committenza di lavori e servizi in genere;
- danni a beni in consegna e/o custodia;
- danni da eventuale installazione, montaggio e smontaggio di beni e/o attrezzature;
- danni a beni di terzi da incendio, esplosione o scoppio di beni dell'Aggiudicatario o da esso detenuti;
- danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con l'Aggiudicatario, che partecipino all'attività oggetto della concessione a qualsiasi titolo;
- danni arrecati a terzi da dipendenti, collaboratori e/o da altre persone – anche non in rapporto di dipendenza con l'Aggiudicatario - che partecipino all'attività oggetto della concessione a qualsiasi titolo, inclusa la loro responsabilità personale;
- interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito in polizza;
- danni a inquinamento accidentale;

B. **Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO):** per infortuni sofferti da prestatori di lavoro (dipendenti e non), di cui l'Aggiudicatario si avvalga ed addetti all'attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. Tale copertura (RCO) dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore a € 2.000.000,00 per sinistro e € 1.000.000,00 per persona, e prevedere, tra le altre condizioni, anche l'estensione al cosiddetto "Danno Biologico", l'estensione ai danni non rientranti nella disciplina INAIL, le malattie professionali e la "Clausola di Buona Fede INAIL".

C. Polizza incendio e rischi accessori:

- per danni arrecati ai locali, strutture, beni affidati in concessione e/o uso mediante garanzia PRIMO RISCHIO ASSOLUTO per un valore non inferiore a 5.000.000,00 euro
- garanzia “Ricorso Terzi” per un massimale non inferiore ad € 250.000,00 per sinistro, per danni ai propri beni, comprensiva di una clausola di rinuncia (salvo il caso di dolo) al diritto di surroga dell’Assicuratore (di cui all’art. 1916 CC) nei confronti del Comune (e suoi collaboratori) per quanto risarcito/indennizzato ai sensi della polizza stessa. E’ facoltà del concessionario stipulare anche copertura dei danni da furto per i propri beni.

L’inefficacia o meno, così come l’eventuale inesistenza od inoperatività – in tutto od in parte -dei contratti assicurativi non potrà in alcun modo essere opposta alla stazione appaltante e non costituirà esimente dell’appaltatore per le responsabilità ad esso imputabili secondo le norme dell’ordinamento vigente, avendo esse il solo scopo di ulteriore garanzia.

Qualora l’importo del risarcimento spettante a terzi ecceda i massimali della polizza RCT/O sottoscritta la differenza resterà ad intero ed esclusivo carico della ditta affidataria del servizio. Eventuali scoperti e/ o franchigie previste dalla polizza di responsabilità civile non potranno in alcun modo essere poste o considerate a carico dell’ente appaltante e del danneggiato e resteranno ad intero carico della Ditta affidataria. Eventuali scoperti e/o franchigie previste dalla polizza infortuni non potranno in alcun modo essere poste o considerate a carico dell’Ente appaltante.

L’Impresa si assumerà a proprio carico l’onere di manlevare l’Amministrazione Comunale da ogni azione che possa essere intentata nei confronti della stessa per danni arrecati a terzi o dipendenti in relazione allo svolgimento del servizio.

L’Amministrazione Comunale è inoltre esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell’Impresa durante l’esecuzione del servizio. La presentazione della/e polizza/e condiziona la stipulazione del contratto e la mancata presentazione sarà motivo di revoca dell’aggiudicazione.

In caso di danni arrecati a terzi, l’Impresa aggiudicataria dovrà darne immediata notizia al Comune, fornendo dettagliati particolari (data evento dannoso, descrizione dell’evento, causa e conseguenze dell’evento dannoso, nominativo del danneggiato).

L’accertamento dei danni sarà effettuato dall’Amministrazione comunale in contraddittorio con i rappresentanti della ditta. Nel caso di loro assenza si procederà agli accertamenti dinanzi a due testimoni, anche dipendenti dell’Amministrazione stessa, senza che la ditta possa sollevare eccezione alcuna.

L’aggiudicatario è obbligato a documentare al Servizio competente, almeno 5 giorni lavorativi prima dell’avvio del servizio, l’adempimento di tali obblighi assicurativi, così come ad ogni scadenza anniversaria della/e polizza/e sopra richiamate è fatto obbligo all’Aggiudicatario di produrre al Comune di Riccione idonea documentazione (quietanza o nuovo contratto sottoscritto con primaria Compagnia) attestante la piena validità della/e copertura/e assicurativa/e sino alla data di scadenza del contratto compresi eventuali rinnovi e/o proroghe.

In caso di ATI occorre che la polizza assicurativa preveda appositamente richiamo al fatto che “La polizza è prestata dalla mandataria anche in nome e per conto della/e mandante/i che deve/ono rientrare nel novero degli assicurati, fermo restando la responsabilità solida tra le Imprese”

Art. 15 – PENALI

Ai sensi dell'articolo 126 del D. Lgs. n. 36 del 31/03/2023 sono previste le seguenti penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali. Le penali dovute per i mancati adempimento sono dettagliatamente individuate nella bozza di convenzione

Art. 16 – OBBLIGHI VERSO I DIPENDENTI E OSSERVANZA CCNL

Nell'esecuzione del servizio il concessionario si obbliga a rispettare tutti gli obblighi verso i propri dipendenti imposti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendone gli oneri relativi. In particolare, il concessionario si impegna a rispettare la disciplina in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

Art. 17 – CONTESTAZIONI

Ove l'Amministrazione riscontrasse inadempienze degli obblighi assunti ovvero violazioni delle disposizioni contenute nel presente capitolato, provvederà alla formale contestazione per iscritto (diffida) con descrizione analitica e motivata delle contestazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni violate, mediante posta elettronica certificata indirizzata al legale rappresentante dell'Impresa. In ogni caso, le comunicazioni e le eventuali contestazioni di inadempienza relative al servizio fatte dall'Amministrazione al coordinatore referente dell'Impresa si intendono come presentate direttamente alla stessa.

Questa potrà far pervenire le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della contestazione o comunque entro il termine stabilito nella diffida.

Art. 18 – REVOCA E RISOLUZIONE

Fatto salvo quanto disposto dal precedente articolo e dalla normativa vigente in tema di risoluzione contrattuale, il presente contratto è risolto di diritto, con conseguente perdita del deposito cauzionale costituito e fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggiore danno subito, ove ricorrano gravi e ripetute inadempienze e più precisamente nei casi di:

- mancato avvio del servizio nel termine prefissato;
- applicazione di tre gravi penalità di cui al precedente articolo;
- inosservanza grave e/o reiterata, diretta o indiretta, delle disposizioni di legge, dei regolamenti e degli obblighi contrattuali previsti nel presente capitolato;
- sospensione, abbandono o interruzione senza giusta causa del servizio;
- impiego di personale inadeguato o insufficiente o privo dei requisiti prescritti dalle norme vigenti e dal presente capitolato o non iscritto agli istituti previdenziali ed anti-infortunistici ai sensi delle norme vigenti;
- subconcessione non autorizzata;
- cessione del contratto e/o del credito come indicati nel successivo articolo 30
- accertata violazione di norme e clausole contrattuali regolanti il rapporto con il personale impiegato;
- intervenuta inidoneità dell'Impresa o sopravvenuta insussistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara;
- ogni altra inadempienza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione della concessione ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile. L'Amministrazione Comunale ha inoltre il diritto di revocare la concessione in qualsiasi momento per motivi di pubblico interesse.

Qualora l'Impresa intendesse disdire il contratto prima della scadenza dello stesso, senza giustificato motivo o giusta causa, il Comune si riserva di trattenere, a titolo di penale, tutto il deposito cauzionale e di addebitare le maggiori spese comunque derivanti per l'assegnazione ad altra Impresa, a titolo di risarcimento danni.

In caso di gravi inadempienze dell' Impresa , il Comune, al fine di garantire la continuità ed il regolare svolgimento dei servizi, potrà avvalersi della facoltà di far eseguire da altri il servizio mancato, incompleto o trascurato. In tale caso l'Impresa dovrà provvedere sia al risarcimento al Comune per gli eventuali danni subiti, sia alla rifusione delle spese sostenute per l'eliminazione delle sopra citate carenze del servizio.

Art. 19 – SUB CONCESSIONE

E' vietato sub concedere integralmente il servizio assunto sotto la comminatoria dell'immediata risoluzione del contratto e la perdita della cauzione a titolo di risarcimento danni e delle spese causate all'Amministrazione comunale, salvo maggiori danni accertati. Il concorrente che intenda sub concedere a terzi dei servizi accessori (ad es. pulizie, manutenzioni, controlli chimici e microbiologici, gestione punti di somministrazione alimenti e bevande, ecc...) dovrà dichiararne l'intenzione in sede di offerta, indicando la parte della prestazione che intende sub concedere, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 119 del D. Lgs 36/2013 applicabile alla presente concessione ai sensi dell'art.188 del medesimo D.Lgs. 36/2023. In caso di subconcessione il prestatore di servizi resta responsabile nei confronti dell'Amministrazione comunale dell'adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto.

Art. 20 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO, CESSIONE DEL CREDITO

E' vietata la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di ristrutturazioni societarie che comportino successione nei rapporti pendenti, per i quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 120 del D. Lgs. 36/2023. La cessione del credito potrà essere eseguita in conformità di quanto stabilito dall'art. 120 del D. Lgs. 36/2023.

In caso di inosservanza da parte dell' Impresa degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'Ente al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

Art. 21 – MATRICE DEI RISCHI

Si rimanda ai contenuti indicate nella bozza di convenzione contenente la tipologia di rischi trasferiti in capo al Concessionario e quelli per i quali è attivabile la modifica alla concessione.

Art. 22 – TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI

Il contratto di concessione è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de

quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi alla concessione comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

Art. 23 – STIPULA DEL CONTRATTO

L'esecuzione del contratto potrà avere inizio anche nelle more della stipula del contratto. Il contratto verrà stipulato con le modalità previste dall'articolo 18 del Codice.

Tutte le spese e le tasse, nessuna esclusa, inerenti e conseguenti alla procedura ed alla stipulazione del contratto di appalto saranno a carico della ditta aggiudicataria.

Art. 24 – FALLIMENTO, LIQUIDAZIONE, AMMISSIONE A PROCEDURE CONCORSUALI

In caso di scioglimento, liquidazione, fallimento o di ammissione a procedure concorsuali (escluso il concordato con continuità aziendale) della società aggiudicataria, il contratto si intenderà risolto di diritto a far data dall'inizio di dette procedure, fatto salvo il diritto dell'Ente di rivalersi sulla cauzione definitiva nonché il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni.

Art. 25 – TRATTAMENTO DEI DATI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii , del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

Art. 26 – CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra il Comune di Riccione e il Concessionario in ordine all'esecuzione del contratto, e le controversie o vertenze inerenti all'esecuzione ed all'interpretazione del presente capitolato, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Foro di Rimini.

Art. 27 – DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non espressamente indicato si fa rinvio:

- Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023);
- D.Lgs. 33/2013;
- Codice Civile;
- Legge 241/1990.

Il Dirigente
Ing. Fabrizio Di Blasio